

2. Parte seconda - Assistenza Sanitaria ai Cittadini Stranieri

Con il termine "cittadini stranieri" si intendono i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, allo Spazio Economico Europeo (S.E.E.), alla Confederazione Svizzera o ai Paesi "convenzionati" con i quali l'Italia intrattiene rapporti di reciprocità assistenziale e gli apolidi.

L'ingresso sul territorio italiano del cittadino straniero è subordinato alla previa acquisizione di un visto d'ingresso, rilasciato dall'autorità consolare italiana nel Paese di provenienza¹. Il visto, determina il motivo del soggiorno sul territorio italiano ed il relativo permesso di soggiorno sarà rilasciato dalla Questura territorialmente competente.

I cittadini stranieri dei Paesi di seguito elencati che intendono fare ingresso sul territorio italiano per motivi di turismo, sono esentati dall'obbligo di previa acquisizione del relativo visto. Diversamente, coloro i quali, risultano onerati all'ottenimento del visto e ne sono sprovvisti sono da considerarsi, sin da subito, irregolarmente presenti sul territorio nazionale, ad eccezione di coloro che hanno manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale².

Elenco dei Paesi i cui cittadini sono esentati dal visto per soggiorni inferiori a 90 giorni (TURISMO)³

- Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia,
- Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei,
- Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica,
- Dominica,
- El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Emirati Arabi Uniti,
- Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala,
- Honduras, Hong Kong,
- Isole Salomone, Israele,
- Kiribati,
- Malesia, Macao, Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Montenegro,
- Nicaragua, Nuova Zelanda,
- Palau, Panama, Paraguay, Perù,
- Saint Kitts e Nevis, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti,

¹ Vedi Decreto Interministeriale n. 850/2011 e <http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx>

² Art 1 D.Lgs 142/2015 " s'intende per: a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione; b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide; c) domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria"

³ Per quanto riguarda Taiwan l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d'identità. Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici. I cittadini serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava) sono esclusi dal beneficio dell'esenzione dal visto. I cittadini di SAN MARINO, SANTA SEDE e SVIZZERA sono esenti dall'obbligo di visto in qualunque caso.

- St. Vincent e Grenadine,
- Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, Tobago, Tuvalu,
- Ucraina, Uruguay,
- Vanatu, Venezuela.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Circolare Ministero della Salute n. 21901 del 24/07/2019 "Indirizzi operativi per l'omogenea applicazione dell'assistenza sanitaria agli stranieri sul territorio nazionale a seguito della Legge 1° dicembre 2018, n. 132";
- Legge RT n. 45 del 17/07/2019 "Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla L.R. n. 41/2005 e alla L.R. n. 29/2009";
- Legge 1° dicembre 2018, n. 132, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
- Legge, 07/04/2017 n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";
- DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, c. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- Decreto Legislativo 142/2015 di attuazione della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
- Accordo Stato-Regioni, n. 255/CSR, 20 dicembre 2012: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione Straniera da parte delle Regioni e Province autonome";
- Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1231 del 24 novembre 2010 che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;
- Legge Regionale Toscana n. 29 del 08 giugno 2009 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana" e s.m.i.;
- Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare";
- Decreto Legislativo 30/2007 di attuazione della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 3/2007 di attuazione della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
- Legge Regione Toscana n. 40 del 24/02/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e s.m.i.;

- Legge Regione Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e s.m.i.;
- Circolare Ministero della Salute n. 5, del 24 marzo 2000 "Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Disposizioni in materia di assistenza sanitaria".
- Decreto Legislativo n. 230 del 22.6.1999 "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- DPR n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
- Decreto Legislativo n. 286 del 25.7.1998 "Testo unico sull'immigrazione" e s.m.i.;
- Legge n 184, del 4 maggio 1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
- Legge n. 194, del 22 maggio 1978, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza";
- Legge n. 405, 29 luglio 1975 "Istituzione dei consultori familiari";
- Costituzione Repubblica Italiana - art. 32.

Atti Regione Toscana

- Circolare Giunta Regionale Direzione Diritti di Cittadinanza e coesione sociale Prot. AOOGR/97226/Q.080.140 del 22/04/2015 "Circolare n. 1/2015 sull'Assistenza Sanitaria ai cittadini non italiani presenti sul territorio toscano di cui alla DGRT n. 1139/2014".
- Circolare Giunta Regionale Direzione Diritti di Cittadinanza e coesione sociale Prot. AOOGR/69623/Q.080.010 del 13/02/2019 "assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.: precisazioni a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 132/2018";
- Circolare Giunta Regionale Direzione Diritti di Cittadinanza e coesione sociale Prot. OOGRT/318951/R.090.110 del 22/06/2017 "DGR n.316 del 29.04.2013, come integrata dalla DGR n.460 del 2.5.2017. Indicazioni operative ai fini del riconoscimento delle condizioni di esenzione in favore dei minori accolti nelle comunità, dei minori stranieri non accompagnati e dei minori in affidamento familiare".
- Circolare Giunta Regionale Direzione Diritti di Cittadinanza e coesione sociale Prot. AOOGR/282497/Q.080.140 del 31/05/2017 "Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei cittadini stranieri richiedenti asilo politico".
- Delibera n.460 del 02/05/2017 "Determinazioni integrative alle Deliberazioni GR nr. 316/2013 e nr. 1372/2016 in tema di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria".
- DGR n.316 del 29.04.2013 "Prosecuzione delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria di cui alle Deliberazioni GR n. 1164/2011 e n.1253/2012. Ulteriori determinazioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei minori accolti nelle comunità e dei minori stranieri non accompagnati".

INDICAZIONI PER L'ACCESSO ALL'ASSISTENZA SANITARIA

Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia

Per cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia si intende la persona in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura territorialmente competente anche nelle more del primo rilascio e del rinnovo sino a definizione del relativo procedimento, compreso il titolare di visto di breve durata (sino a 90 giorni) che non è onerato a richiedere il rilascio del relativo titolo di soggiorno.

I dati necessari all'iscrizione al SSR saranno rilevati dagli Uffici Anagrafici delle ASL mediante le dichiarazioni sostitutive dell'utente (autocertificazione)⁴, se non indicate nel titolo di soggiorno e/o nella ricevuta di rilascio/rinnovo dello stesso.

Cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia con diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Regionale

Ai sensi dell'art. 34, c. 1 e 2, D.Lgs 286/98⁵:

"1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, c. 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza⁶

b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale⁷;

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti";

Hanno perciò titolo all'iscrizione obbligatoria al SSR i titolari di permesso di soggiorno

⁴ I cittadini di stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (DPR 445/2000).

⁵ Così come modificato dalla L.47/2017 e dalla L. 132/2018.

⁶ Lettera così modificata dall'art. 1, c. 1, lett. o), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

⁷ Lettera aggiunta dall'art. 14, c. 1, L. 7 aprile 2017, n. 47.

rilasciato per:

- lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo, anche nelle more della procedura di regolarizzazione/sanatoria dal lavoro irregolare⁸
- motivi familiari (compreso i titolari di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con genitori ultrasessantacinquenni che abbiano effettuato ingresso in Italia antecedente al 5 novembre 2008⁹)
- asilo politico/status di rifugiato
- protezione sussidiaria
- motivi umanitari ex art. 5 c. 6 D.Lgs 286/1998 ancora in corso di validità
- protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, c. 3 del D.lgs. n. 25/2008
- cure mediche ex art. 19 lett. d) del D.Lgs 286/98 (donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono)¹⁰
- cure mediche ex art.19 lett. d bis) del D.lgs. 286/98¹¹
- per situazioni di eccezionale calamità¹², ai sensi dell'art. 20 bis D.Lgs 286/98
- per atti di particolare valore civile, ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs 286/98
- per casi speciali:
 - ◆ Permesso di soggiorno per protezione sociale ai sensi dell'art.18 d.lgs. 286/98;
 - ◆ Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica ai sensi dell'art.18-bis) d.lgs. 286/98,
 - ◆ Permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo ai sensi dell'art. 22 c.12 quater) d.lgs. 286/98,
 - ◆ Permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato ai sensi dell'art.1 c. 9 D. L. 113/2018;
- richiesta di asilo/protezione internazionale (anche in procedura Dublino¹³)
- status di apolide e attesa apolidia
- attesa adozione¹⁴
- affidamento ivi compresi i minori non accompagnati
- richiesta di cittadinanza
- possessori di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
- familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR¹⁵

⁸ Coloro che documentano l'avvenuta presentazione dell'istanza di regolarizzazione ed in possesso di codice fiscale vengono iscritti per sei mesi, rinnovabili se accertata la mancanza di risposta alla domanda presentata.

⁹ Vedi Circolare Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, DGRUERI/1.3.BA19682/P del 4 maggio 2009.

¹⁰ Vedi box pag. 18, relativo alle differenti tipologie di permesso per cure mediche.

¹¹ Vedi Circolare Ministero dell'Interno n. 43323 del 15/03/2019 "Permesso di soggiorno per "cure mediche", ex art. 19, comma 2, lett. d.bis) D Lgs 286/98";

¹² Giunta Regionale Direzione Diritti di Cittadinanza e coesione sociale Prot. AOOGR/69623/Q.080.010 del 13/02/2019 indicazioni alle ASL su L. 132-2018 assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.: precisazioni a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 132/2018.

¹³ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

¹⁴ Si procede all'iscrizione al SSR anche solo in possesso del visto di ingresso per adozione o del provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Al minore straniero adottato o sottoposto ad affidamento pre-adoattivo si applica la Direttiva Ministero dell'Interno e Ministero della Famiglia del 21 febbraio 2007 e i principi di cui all'art. 34, c. 1, L. n. 184/1983.

¹⁵ Ai sensi dell'Art. 2 del D.lgs. n. 30/2007 per "familiare" si intende: 1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro

- attesa di occupazione¹⁶
- assistenza minore ai sensi dell'art. 31 c. 3 D.Lgs 286/98¹⁷
- minori di età
- motivi di studio (colui che compiuta la maggiore età era precedentemente iscritto a titolo obbligatorio e soggiorna per motivi legati alla sua formazione)¹⁸
- motivi di studio (se studenti che svolgono attività lavorativa remunerata)
- motivi di giustizia
- motivi religiosi per coloro che svolgono in ambito ecclesiale un'attività lavorativa remunerata
- ricerca scientifica con contratto di lavoro in Italia (essi hanno diritto all'iscrizione obbligatoria se vengono versate le addizionali regionali IRPEF e/o IRAP).

Iscrizione al SSR

In tutti i casi in cui il cittadino straniero è in possesso di un titolo di soggiorno per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria, la ASL deve procedere all'iscrizione al SSR, senza la verifica di ulteriori requisiti.

Nel caso di cittadino straniero non in possesso di un permesso di soggiorno per i motivi sopraelencati e regolarmente soggiornante per un periodo superiore a tre mesi, si può procedere all'iscrizione obbligatoria qualora eserciti attività lavorativa ovvero a fronte della prova relativa al versamento dei contributi in Italia.

I cittadini stranieri iscritti al SSR hanno diritto a parità di condizioni con il cittadino italiano a tutte le forme di assistenza sanitaria previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e dai livelli aggiuntivi previsti dalla Regione Toscana.

Si sottolinea che l'art. 42 del regolamento di attuazione DPR n. 394/99, come richiamato dalla Circolare n. 5/2000 del Ministero della salute, prevede che lo straniero sia iscritto, negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l'effettiva dimora, ovvero il domicilio indicato nel permesso di soggiorno, pertanto anche in assenza della residenza anagrafica si potrà procedere all'iscrizione obbligatoria al SSN.

Il cittadino straniero è tenuto a comunicare alla ASL il cambio di residenza. La documentazione di richiesta di cambio di residenza costituisce documento valido per l'iscrizione.

ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o fiscalmente a carico e quelli del coniuge o partner. 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla lettera b).

¹⁶ Art. 22 c. 11 D. Lgs 286/98.

¹⁷ Art. 29, c.6 del D.Lgs 286/98: "al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, c. 3, è rilasciato, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i Minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa".

¹⁸ Circ. Ministero della Salute, DGRUERI/11494/1.3.b.a./P del 19 luglio 2007. Il permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato al compimento della maggiore età a coloro che nella minore età erano già regolarmente iscritti a titolo obbligatorio non comporta il pagamento del contributo al SSR. "La pregressa iscrizione a titolo obbligatorio consente, infatti, la conservazione dell'iscrizione al SSN allo stesso titolo, cioè senza il pagamento del contributo al SSN".

Documenti necessari per l'iscrizione obbligatoria al SSR:

- documento di riconoscimento¹⁹
- permesso di soggiorno, oppure in caso di permesso di soggiorno in fase di rilascio/rinnovo, documentazione comprovante l'avvenuta richiesta (nel caso di cedolino attestante la richiesta di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno in cui non vi sia esplicitata la motivazione si richiede relativa autocertificazione, così come nei casi di rinnovo del titolo di soggiorno attraverso il sistema di prenotazione "Cupa project" laddove in uso, escluso i casi di primo rilascio);
- attestazione, anche autocertificata, relativa all'effettiva residenza/domicilio e/o effettiva dimora nel territorio regionale;
- codice fiscale.

Nel caso in cui, al momento della richiesta d'assistenza, il cittadino straniero extracomunitario, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, non abbia ancora provveduto all'iscrizione formale al SSR, le strutture sanitarie, previa verifica del possesso dei documenti necessari, devono provvedere all'iscrizione d'ufficio al SSR e all'erogazione dell'assistenza sanitaria. Il possesso di un regolare titolo di soggiorno fa retroagire il diritto all'iscrizione obbligatoria alla data di ingresso in Italia²⁰.

Decorrenza dell'iscrizione obbligatoria al SSR

L'iscrizione al SSR è valida dalla data di ingresso fino alla scadenza del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno stesso e sino a definizione del relativo procedimento amministrativo, in attuazione del principio di continuità assistenziale ed in applicazione della clausola del salvo buon fine.

Per evitare discontinuità nell'assistenza sanitaria e consentire al cittadino di regolarizzare la propria posizione, l'iscrizione al S.S.R. rimane in anagrafica per ulteriori 6 mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno²¹. In tale lasso temporale il cittadino straniero deve provvedere alla regolarizzazione della propria posizione presentando la ricevuta della domanda di rinnovo. Alla presentazione della ricevuta di rinnovo, entro la scadenza del permesso di soggiorno o durante i 6 mesi di proroga automatica dell'iscrizione, l'iscrizione al SSR verrà estesa per 12 mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno o comunque fino alla data indicata dagli uffici della questura per il rilascio del nuovo permesso di soggiorno²². Previo accertamento della pendenza della pratica di rinnovo presso la Questura, la ASL di competenza, trascorsi i 12 mesi senza che sia stato presentato il nuovo permesso di soggiorno, potrà prorogare l'iscrizione di 6 mesi in sei mesi fino a chiusura della pratica.

¹⁹ Ad eccezione dei richiedenti protezione internazionale, come confermato dall'entrata in vigore della L. 132/2018, ed i titolari di protezione internazionale privi di passaporto e titolo di viaggio, tutti iscrivibili al SSR con il solo titolo di soggiorno.

²⁰ Circ. Ministero della Salute n.5 del 24/03/2000

²¹ La ASL di competenza comunicherà a RT, in automatico attraverso il software di scelta e revoca del Medico di Famiglia (ADIBA), la proroga dell'iscrizione e la conseguente associazione con il Medico di Famiglia attraverso i messaggi RFC86 e RFC87 a RT. Questo consentirà a RT di inviare comunicazione a SOGEI per l'estensione dell'assistenza sanitaria.

²² La ASL di competenza, presso la quale il cittadino straniero dovrà presentarsi, registrerà la proroga e comunicherà a RT, attraverso il software di scelta e revoca del Medico di Famiglia (ADIBA), la proroga dell'iscrizione e la conseguente associazione con il Medico di Famiglia attraverso i messaggi RFC86 e RFC87 a RT. Questo consentirà a RT di inviare comunicazione a SOGEI per l'estensione dell'assistenza sanitaria.

In presenza di un provvedimento di diniego del rinnovo del titolo di soggiorno o comunque trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che sia stata presentata ricevuta della domanda di rinnovo, si procede alla chiusura dell'assistenza, salvo la sussistenza di un eventuale ricorso avverso il provvedimento di diniego.

In tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno, che dia diritto all'iscrizione obbligatoria, si procede all'iscrizione temporanea (6 mesi) sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno, ivi compresi coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero²³.

Cessazione dell'iscrizione obbligatoria al SSR

L'iscrizione obbligatoria al SSR cessa al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
- revoca o annullamento del permesso di soggiorno;
- espulsione del cittadino straniero dal territorio dello Stato;
- trasferimento anagrafico registrato in una diversa Regione.

L'iscrizione al SSR è mantenuta in caso di contenzioso giudiziario contro le decisioni al mancato rinnovo, revoca, annullamento o altro provvedimento limitativo del diritto al soggiorno in favore dello straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale e titolare di iscrizione obbligatoria, in pendenza di ricorso ed esibizione di relativa documentazione.

Nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un permesso rilasciato dalla Questura di una Regione diversa da quella competente per territorio rispetto all'Azienda sanitaria dove si richiede l'iscrizione obbligatoria, a seguito della modifica della dimora abituale, il cittadino straniero dovrà presentare la ricevuta relativa al cambio del domicilio/residenza e l'Azienda sanitaria provvederà alla cancellazione dell'iscrizione al SSR dalla Azienda sanitaria di precedente iscrizione. In difetto, e nel caso in cui lo straniero non proceda nel senso indicato, potrà avvalersi dell'iscrizione al SSR presso l'Azienda sanitaria del territorio che attribuisce il relativo titolo di Soggiorno e ricevere comunque senza pregiudizio i livelli essenziali di assistenza previsti dai LEA nazionali.

Lo straniero che versa in condizioni di salute di particolare gravità, per malattia o infortunio accertate da idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche in scadenza di permesso di soggiorno, è inespellibile dal territorio nazionale, ove può soggiornare con un permesso per cure mediche avente durata pari alle cure necessarie²⁴.

²³ Vedi nota 8

²⁴ Vedi Box pag. 18, relativo alle differenti tipologie di permesso per cure mediche.

Assistenza sanitaria in caso di temporaneo soggiorno all'estero

Agli stranieri regolarmente soggiornanti e iscritti obbligatoriamente al SSR viene rilasciata la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) - ad eccezione dei nuovi permessi di soggiorno introdotti dal D.L 113/2018 e valevoli solo sul territorio nazionale - e trovano applicazione nei loro confronti le norme relative alla sicurezza sociale di cui ai Regolamenti dell'UE 883/2004 e 987/2009, in condizioni di parità con i cittadini italiani iscritti al SSR.

Chiarimenti in merito ad alcune categorie che hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, ed in particolare:

- A. Richiedenti la protezione internazionale, titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo
- B. Minori
- C. Detenuti

A. Richiedenti la protezione internazionale, titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo

La persona che effettua ingresso in Italia e che manifesta la volontà di richiedere la protezione internazionale, ha diritto ad ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda di asilo innanzi alla Questura competente per territorio. Nelle more della formalizzazione della domanda, il richiedente può accedere alle cure urgenti, essenziali ancorché continuative mediante attribuzione di un Codice STP²⁵.

All'atto della formalizzazione della domanda di protezione - che coincide con la sottoscrizione dinanzi alla Questura competente del modello C3 - al richiedente asilo viene rilasciato il c.d "cedolino" che attesta la pendenza del procedimento per l'attribuzione del permesso di soggiorno per "richiesta Asilo". In questa fase, il richiedente ha già diritto, in attesa del rilascio di un permesso richiamato dall'art. 34 D.Lgs 286/98, ad essere iscritto obbligatoriamente al Servizio Sanitario Regionale²⁶.

Al termine del procedimento amministrativo volto alla produzione materiale del titolo di soggiorno, al richiedente asilo viene attribuito un permesso di soggiorno cartaceo contenente foto ed indicazione del codice fiscale, di durata pari a 6 mesi rinnovabile fino al termine della procedura di riconoscimento della protezione Internazionale innanzi alla Commissione Territoriale. Il permesso per richiesta asilo riconosce il diritto di esercitare attività lavorativa dopo i primi 60 giorni dal suo rilascio²⁷.

Detto titolo di soggiorno, potrebbe avere una durata inferiore al semestre e riportare l'indicazione "Dublino" qualora il richiedente asilo sia sottoposto alla procedura volta a determinare la competenza delle Autorità italiane ad esaminare la domanda di protezione

²⁵ Art. 21 D.Lgs 142/2015

²⁶ Per la procedura di iscrizione si veda Circolare Ministero della Salute n. 7404 del 7/03/2017

²⁷ Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale sono l'organo amministrativo insediato presso le Prefetture, cui è demandato il compito di accertare i bisogni di protezione internazionale del richiedente, sulla base della narrata vicenda personale che lo ha portato a fuggire dal Paese di cittadinanza, o di ultima dimora abituale, se apolide. Le CT operano con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e sotto il controllo della Commissione Nazionale Asilo.

internazionale. I diritti di accesso all'assistenza sanitaria connessi a quest'ultimo titolo di soggiorno non mutano poiché la procedura Dublino si colloca nell'ambito della richiesta di protezione internazionale che dunque la contiene con ogni diritto connesso.

Il titolare del permesso di soggiorno per richiesta asilo ha diritto a soggiornare regolarmente sul territorio nazionale ed usufruire dell'assistenza sanitaria con attribuzione della relativa tessera sanitaria (ma non alla TEAM), del medico di base e di tutte le prestazioni ambulatoriali e specialistiche, in condizioni di parità con il cittadino italiano e con esenzione dal pagamento del ticket (previa dichiarazione di indigenza) per un periodo massimo di 12 mesi dalla presentazione della domanda²⁸, salvo non disponga di mezzi sufficienti a garantirgli una qualità della vita adeguata alla tutela della salute, nonché ad assicurargli il sostentamento²⁹.

La procedura amministrativa per il riconoscimento della protezione Internazionale, termina con la decisione della Commissione Territoriale. Nel caso in cui il richiedente protezione presenti un ricorso avverso la decisione di rigetto della Commissione Territoriale, egli manterrà il diritto a soggiornare regolarmente sul territorio nazionale sino al termine del procedimento innanzi all'autorità giurisdizionale, beneficiando di un titolo di soggiorno per richiesta asilo e connesso diritto all'iscrizione al SSR, in via obbligatoria ex art. 34 D.Lgs 286/98.

Si sottolinea l'obbligatorietà dell'iscrizione al SSN indipendentemente dall'iscrizione anagrafica, sulla base del domicilio dello straniero richiedente asilo. Ove sul permesso di soggiorno non sia indicato il domicilio, come accade nel caso dei permessi di soggiorno elettronici, è sufficiente acquisire un'autocertificazione da parte del richiedente asilo, relativa alla sua effettiva dimora/domicilio³⁰.

B. Minori

"In tutte le decisioni riguardanti i minori, deve essere tenuto prioritariamente in conto il superiore interesse del minore"³¹.

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani³².

Il minore straniero, in presenza delle figure genitoriali o parentali di riferimento (ovvero entro il quarto grado di parentela) ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per

²⁸ Vedi circolare Regione Toscana Giunta Regionale Direzione Diritti di Cittadinanza e coesione sociale Prot. n. AOOGR/282497/Q.080.140 del 31/05/2017: "Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei cittadini stranieri richiedenti asilo politico".

²⁹ Art.17 DIRETTIVA 2013/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione). Ai fini della prosecuzione dell'esenzione vedi circolare Regione Toscana Giunta Regionale Direzione Diritti di Cittadinanza e coesione sociale Prot. n. AOOGR/282497/Q.080.140 del 31/05/2017: "Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei cittadini stranieri richiedenti asilo politico".

³⁰ Art. 5 c. 3 D. Lgs. 142/2015.

³¹ Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989.

³² DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, c. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

motivi di famiglia e/o affidamento che implica il diritto all'iscrizione all'SSR in via obbligatoria in condizioni di parità col cittadino italiano.

In ogni caso, il minore segue la condizione più favorevole del genitore o del familiare con cui convive.

Nell'ipotesi in cui il genitore sia irregolarmente presente sul territorio nazionale, potrà richiedere alla ASL l'iscrizione al SSR del minore straniero esibendo uno dei seguenti documenti relativi al minore:

Se nato in Italia:

- CF del minore qualora gli sia stato precedentemente rilasciato, oppure
- Certificato di nascita italiano, anche con autocertificazione.

Se nato in altri Paesi:

uno dei seguenti documenti secondo l'ordine di priorità di seguito riportato:

- Certificato di nascita tradotto;
- in mancanza, si acquisisce il passaporto o altro documento del minore di sia in possesso;

In mancanza di figure genitoriali di riferimento, e qualora il minore non abbia un familiare entro il quarto grado sul territorio italiano che si prenda cura di lui, è da considerarsi un Minore Straniero Non Accompagnato (MSNA)³³. Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 34 lett. b) bis D.Lgs 286/1998 (introdotta dalla L.47/2017) ha diritto all'iscrizione al SSR in condizioni di parità con il cittadino italiano, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno³⁴.

³³ Art. 2 L. 47/2017: "per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

³⁴ Ai sensi dell'art. 5 della Legge 47/2017 che modifica il D.Lgs. 142/2015: "2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. 3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma. 4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa. 5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore. 6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona. 7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. 8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge."

Ai sensi del paragrafo 334 della Legge 160 del 2019: "sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

In caso di minori stranieri soggiornanti nel territorio nazionale per motivi di recupero psico-fisico, ospitati presso famiglie, enti o associazioni, nell'ambito di Programmi solidaristici di accoglienza temporanea autorizzati dai Ministeri competenti, dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione o dalla Regione Toscana deve essere garantita l'assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno previa esibizione di documentazione attestante l'affido temporaneo presso il Soggetto ospitante nell'ambito dei citati Programmi.

La DGRT n. 316/2013 e la DGRT 460/2017 prevedono l'esenzione dalla partecipazione alla spesa (comprensiva dell'esenzione dal contributo di digitalizzazione) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica, in favore dei minori temporaneamente fuori famiglia, in carico ai servizi sociali dei comuni e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- minori accolti nelle strutture socio-educative previste dalla normativa regionale e nelle case famiglia per le quali è attivo il percorso di sperimentazione regionale;
- minori stranieri non accompagnati;
- minori allontanati temporaneamente dalla propria famiglia attraverso il ricorso all'affidamento familiare;
- neo maggiorenni nella fascia 18-21 anni inseriti in strutture di accoglienza socio-educative – comprese quelle per le quali è attiva una sperimentazione approvata dalla Regione – sia quando l'accoglienza prevede la prosecuzione oltre il 18° anno a fronte di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che nel caso in cui il ragazzo risulti in carico ai servizi sociali in base ad altri percorsi/progetti di accoglienza che prevedano la continuità educativa ed il raggiungimento dell'autonomia³⁵.

C. Detenuti³⁶

A norma dell'art. 1, c. 5 e 6, del D.Lgs. n. 230 del 22/06/1999, rubricato "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della legge 30/11/1998, n. 419": "Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o

³⁵ Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione vedi circolare RT AOGRT/318951/R.090.110 del 22/06/2017 "DGR n.316 del 29.04.2013, come integrata dalla DGR n.460 del 2.5.2017. Indicazioni operative ai fini del riconoscimento delle condizioni di esenzione in favore dei minori accolti nelle comunità, dei minori stranieri non accompagnati e dei minori in affidamento familiare".

³⁶ Art. 1, c. 5 e 6, del D.Lgs. n. 230 del 22/06/1999, "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della legge 30/11/1998, n. 419".

internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia. I detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale". Pertanto i detenuti e gli internati stranieri, seppure non in regola con il titolo di soggiorno, sono iscritti obbligatoriamente al SSR per la durata della pena, con codice di esenzione F01. In caso di arresti domiciliari cautelari o di mancanza della durata della pena si procede all'iscrizione per sei mesi, rinnovabili.

Cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia con diritto all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale

I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea con diritto all'iscrizione volontaria, in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e non ricompreso tra i titoli citati nell'art.34 D.Lgs 286/98, sono tenuti ad assicurarsi mediante la stipula di una polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o estero, valida sul territorio nazionale o, in alternativa, possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSR, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8.10.1986.

Di seguito si specificano i motivi di soggiorno riportati nei relativi titoli che consentono l'iscrizione volontaria al SSR:

- motivi di studio (per i titolari del relativo visto d'ingresso);
- collocati alla pari;
- residenza elettiva;
- personale religioso;
- stranieri che partecipano a programmi di volontariato;
- familiari ultrasessantacinquenni con domanda di ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008;
- dipendenti di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al SSR;
- soggetti che svolgono attività sportiva non contrattualizzata
- altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria

Si precisa che coloro che soggiornano in Italia per motivi di studio e collocati alla pari hanno titolo all'iscrizione volontaria anche se presenti nel territorio per un periodo inferiore a tre mesi.

Decorrenza dell'iscrizione volontaria al SSR

Il diritto all'assistenza sanitaria volontaria decorre dal momento dell'iscrizione e ha durata dell'anno solare, non frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

L'iscrizione volontaria al SSR viene effettuata previa corresponsione di un contributo forfettario annuale³⁷ valida anche per i familiari a carico, salvo che per studenti e collocati alla pari.

Documenti necessari:

- permesso di soggiorno;
- autocertificazione reddito (ad eccezione per i collocati alla pari);
- attestazione del versamento contributo volontario;
- scheda statistica di cui al D.M. 8.10.1986;

Per soggiornanti per motivi di studio è richiesta anche l'autocertificazione della scuola frequentata.

L'iscrizione volontaria garantisce i livelli di assistenza a parità di trattamento con gli iscritti obbligatoriamente limitatamente al territorio nazionale, in alternativa alla polizza sanitaria, richiamata dall'art. 34 del T.U. n. 286/98. Tale parità, limitata al territorio nazionale, non si estende all'assistenza sanitaria all'estero né al trasferimento per cure all'estero riservate ai soli iscritti obbligatoriamente al SSN italiano e, pertanto, agli stranieri iscritti volontariamente al SSR, al momento dell'iscrizione, dovrà essere rilasciata una tessera sanitaria ma non la TEAM³⁸.

Cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e non iscrivibili al SSR solventi in proprio

Agli stranieri non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre mesi (visto per turismo, visita, affari, ecc.), non tenuti all'iscrizione obbligatoria né iscrivibili volontariamente al SSR, vengono assicurate nelle strutture sanitarie tutte le prestazioni, urgenti e di elezione.

Le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day hospital) vengono prestate immediatamente; il pagamento avviene al momento delle dimissioni del paziente.

Le prestazioni sanitarie di elezione vengono prestate previo pagamento delle relative tariffe, determinate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome³⁹.

Per le eventuali prestazioni d'urgenza rimaste insolute gli oneri sono a carico del Ministero della Salute.

Rimangono salvi gli accordi internazionali che disciplinano in regime di reciprocità l'erogazione dell'assistenza sanitaria⁴⁰. Coloro che rientrano nei predetti accordi e sono portatori di specifici formulari rilasciati dallo Stato d'appartenenza, possono fruire dell'assistenza in forma diretta o nelle modalità previste in base al tipo di modello specifico per accordo o attraverso l'iscrizione al SSR e comunque previo pagamento delle quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con i cittadini italiani.

³⁷ Vedi D.M. 8.10.1986.

³⁸ Vedi circolare del Ministero della Salute n. 21901 del 24/07/2019

³⁹ Art. 8, commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 502 del 30 del dicembre 1992 e successive modifiche.

⁴⁰ Art. 35, comma 2 del T.U.

Cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno

Ai sensi dell'art. 35, c. 3 D.Lgs 286/98: "Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, **le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative**, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
- f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza⁴¹.

Sono da intendersi⁴²:

- **Cure urgenti** quelle che non possono essere differite senza pericolo di vita o danno per la salute della persona.
- **Cure essenziali** quelle relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve periodo, ma che nel tempo potrebbero determinare un maggiore danno alla salute o rischi per la vita.

Si afferma, inoltre, il principio della continuità delle cure urgenti o essenziali tese ad assicurare all'individuo l'intero ciclo terapeutico e riabilitativo completo al fine di garantire la possibile risoluzione dell'evento morboso⁴³.

L'assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con codice regionale individuale STP (Straniero Temporaneamente Presente) che identifica l'assistito per tutte le prestazioni erogabili con

⁴¹ Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanate con DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 1990) e successive modifiche ed integrazioni.

⁴² Vedi Accordo Stato-Regioni, n. 255/CSR, 20 dicembre 2012: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione Straniera da parte delle Regioni e Province autonome" pp. 17.

⁴³ Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

finalità prescrittive e di rendicontazione.⁴⁴

Il codice STP può essere rilasciato presso le Aziende Sanitarie⁴⁵ o nei Pronto Soccorso in occasione della prima erogazione delle prestazioni, qualora lo straniero non ne sia già in possesso, o può altresì essere rilasciato preventivamente al fine di facilitare l'accesso alle cure, in particolare ai programmi di prevenzione.

Il codice STP viene rilasciato a seguito di:

- dichiarazione dei dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita e nazionalità) e qualora non fosse possibile esibire un documento di identità o altro documento ad esso equiparato, è sufficiente la registrazione delle generalità fornite dall'assistito;
- sottoscrizione della dichiarazione di indigenza.

L'accesso alle strutture sanitarie per ottenere l'erogazione delle cure non può comportare alcun tipo di segnalazione, fatto salvo il caso in cui il personale sanitario sia tenuto all'obbligo di referto⁴⁶.

Il codice STP⁴⁷ è valido su tutto il territorio nazionale ed ha validità semestrale, con possibilità di rinnovo.

Il codice STP può essere utilizzato per:

- la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche) e la possibilità di rivolgersi a un Medico di Medicina Generale;
- la prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate;
- la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR.

Il codice deve essere riportato per intero dal medico prescrittore sulle impegnative nel campo dedicato al codice fiscale in sua sostituzione.

Partecipazione alla spesa (Ticket)

Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri⁴⁸ a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. Qualora il cittadino straniero privo di permesso di soggiorno ed in possesso del codice STP, non avesse risorse sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua dichiarazione, il codice di esenzione X01 che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata⁴⁹.

⁴⁴ codice identificativo composto da 16 caratteri: 3 caratteri costituiti dalla sigla STP- 3 caratteri istituiti dal codice ISTAT relativo alla Regione-3 caratteri costituito dal codice ISTAT relativo alla ASL che attribuisce il codice - 7 caratteri per il numero progressivo attribuiti al momento del rilascio.

⁴⁵ Le indicazioni delle zone/distretto abilitate al rilascio del codice STP sono rimesse all'organizzazione di ciascuna azienda.

⁴⁶ art. 361 e ss. CP.

⁴⁷ Circ. n.5 del 24/03/2000 del Ministero della Salute.

⁴⁸ Cioè il costo complessivo della prestazione o del ricovero.

⁴⁹ Allegato "Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SASN", D.M. del 17 marzo 2008.

Gli oneri per le prestazioni sanitarie essenziali erogate⁵⁰ ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della ASL territorialmente competente per il luogo in cui le prestazioni vengono erogate che avrà cura di richiedere rimborso o alla Regione o al Ministero della Salute, secondo competenza.

Principi generali a tutela sociale della gravidanza e della maternità

È garantita la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, indipendentemente dallo status giuridico, ovvero anche nelle more del rilascio o in mancanza di un titolo di soggiorno.

Le prestazioni a tutela della gravidanza e della maternità, compreso il parto, degenza neonato e interruzione volontaria di gravidanza, tutela dei minori e malattie infettive, sono a carico dell'Azienda Sanitaria che ha erogato la prestazione⁵¹, ad eccezione del caso in cui in base al titolo di soggiorno posseduto dalla cittadina straniera l'azienda possa procedere al recupero dell'importo della prestazione (ad esempio ingresso in Italia per turismo con relativo visto).

Occorre, inoltre, specificare che la donna in stato di gravidanza che ha ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 lett. d) D.Lgs 286/98, ha diritto all'iscrizione al SSR per sé, per il bambino e per il padre del neonato sino a sei mesi successivi alla nascita del figlio.

⁵⁰ Art. 35, comma 3 del D.Lgs. 286/98, punti a - f pag. 28

⁵¹ La Legge del 22/05/1978 n° 194 rubricata "Tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza" dispone che l'accertamento, l'intervento, la cura e l'eventuale degenza relativi all'interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle Regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386. Sono a carico della Regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto".

Tipologie di permesso di soggiorno per cure mediche

A seguito dell'entrata in vigore della L.132/2018 è opportuno qui riportare le tipologie di permesso di soggiorno per cure mediche previste dalla normativa vigente.

Cure mediche ai sensi dell'art. 19, co 2 lett. d) D.Lgs 286/1998 "alle donne in stato di gravidanza o nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono".

RICORDA: La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 27 luglio 2000, n. 376 (in G.U. 1a s.s. 2/08/2000, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio".

Questo permesso di soggiorno consente l'iscrizione al SSR per sé, per il bambino e per il padre del neonato sino a sei mesi successivi alla nascita del figlio.

*

Cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. d) bis D.Lgs 286/1998: "agli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare GRAVITÀ, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza". (ipotesi introdotta dal D.L.132/2018).

NB: Questo permesso di soggiorno consente l'iscrizione al SSR, ha una durata pari a quella presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

*

Cure mediche ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 286/1998: "lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia ed l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed relativo permesso di soggiorno A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse".

NB: Questo permesso di soggiorno ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate ma non consente l'iscrizione al SSR.

*

Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di **programmi umanitari** definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

Assistenza Sanitaria ai Cittadini Stranieri non comunitari

Iscrizione obbligatoria

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata iscrizione
<ul style="list-style-type: none"> • lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo • motivi familiari (compreso i titolari di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con genitori ultrasessantacinquenni che abbiano effettuato ingresso in Italia antecedente al 5 novembre 2008) • asilo politico/status di rifugiato • protezione sussidiaria • motivi umanitari ex art. 5 c. 6 D.Lgs 286/1998 ancora in corso di validità • protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, c. 3 del D.lgs. n. 25/2008 • cure mediche ex art. 19 lett. d) del D.Lgs 286/98 (donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono) • cure mediche ex art.19 lett. d bis) del Dlgs. 286/98 • per situazioni di eccezionale calamità, ai sensi dell'art. 20 bis D.Lgs 286/98 • per atti di particolare valore civile, ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs 286/98 • per casi speciali: <ul style="list-style-type: none"> - Permesso di soggiorno per protezione sociale ai sensi dell'art.18 d.lgs. 286/98; - Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica ai sensi dell'art.18-bis) d.lgs. 286/98, - Permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo ai sensi dell'art. 22 c.12 quater) d.lgs. 286/98, - Permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato ai sensi dell'art.1 c. 9 D. L. 113/2018; 	<ul style="list-style-type: none"> - documento di riconoscimento (ad eccezione dei richiedenti protezione internazionale e titolari di protezione internazionale privi di passaporto/titolo di viaggio, tutti iscrivibili al SSR con il solo permesso di soggiorno); - titolo di soggiorno; in fase di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, esibire la documentazione comprovante l'avvenuta relativa istanza. Nel caso in cui non sia esplicitata la motivazione del soggiorno nel cedolino di rilascio/rinnovo, presentare la relativa autocertificazione, anche nei casi di rinnovo del titolo di soggiorno (con eccezione dei casi di primo rilascio) attraverso l'utilizzo del sistema di prenotazione "Cupa project" laddove in uso; - attestazione, anche autocertificata, relativa all'effettiva residenza/domicilio e/o effettiva dimora nel territorio regionale; - codice fiscale. <p>Durata: in attesa di <u>primo rilascio</u> di permesso di soggiorno, si procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta di uno dei titoli che consentono l'iscrizione obbligatoria al SSR.</p> <p>L'iscrizione al SSR coincide con il periodo di validità del permesso di soggiorno ed è garantita in fase di rinnovo sino a definizione del relativo procedimento amministrativo.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • richiesta di asilo/protezione internazionale (anche in procedura Dublino) • status di apolide e attesa apolidia • richiesta di cittadinanza • possessori di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) • familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR • attesa di occupazione • assistenza minore ai sensi dell'art. 31 c. 3 D.Lgs 286/98 • motivi di studio (colui che compiuta la maggiore età era precedentemente iscritto a titolo obbligatorio e soggiorna per motivi legati alla sua formazione) • motivi di studio (se studenti che svolgono attività lavorativa remunerata) • motivi di giustizia • motivi religiosi per coloro che svolgono in ambito ecclesiale un'attività lavorativa remunerata. • ricerca scientifica con contratto di lavoro in Italia (essi hanno diritto all'iscrizione obbligatoria se vengono versate le addizionali regionali IRPEF e/o IRAP). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Attesa regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare 	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di riconoscimento utilizzato per la domanda di regolarizzazione o emersione da lavoro regolare; - Copia documentazione comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare. <p>Durata: Iscrizione temporanea sulla base della relativa procedura di regolarizzazione</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza minore con svolgimento di regolare attività lavorativa • Motivi religiosi con svolgimento di regolare attività lavorativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di riconoscimento; - Permesso di soggiorno/autocertificazione; - Codice Fiscale;

<ul style="list-style-type: none"> • Motivi di studio con svolgimento regolare di attività lavorativa • Residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana 	<ul style="list-style-type: none"> - attestazione, anche autocertificata, relativa all'effettiva residenza/domicilio e/o effettiva dimora nel territorio regionale. <p>Durata: iscrizione per la durata del contratto di lavoro (o della pensione)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Detenuti anche senza permesso di soggiorno <p>Iscrizione obbligatoria per la durata della pena (sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, codice F/01).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di riconoscimento; - Attestazione dell'Istituto Penitenziario o provvedimento dell'autorità giudiziaria; - Codice Fiscale. <p>Durata: per la durata dello stato di detenzione o delle forme alternative dalla pena. In caso di arresti domiciliari cautelari o di mancanza della durata della pena si procede all'iscrizione per sei mesi, rinnovabili.</p>
<p>MINORI</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Minore straniero presente sul territorio figlio di genitori stranieri regolarmente soggiornanti 	<ul style="list-style-type: none"> - documentazione richiesta per l'iscrizione al SSR del titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia. <p>Durata: per la durata del permesso di soggiorno</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Minore straniero presente sul territorio figlio di genitori stranieri irregolarmente soggiornanti 	<p>Se nato in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificato di nascita italiano; - Codice Fiscale <p>Se nato in altri Paesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificato di nascita tradotto in italiano ed in mancanza, si acquisisce il passaporto o altro documento del minore; - Codice Fiscale <p>Durata: Iscrivibili annualmente con possibilità di rinnovo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Attesa adozione/ affidamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di riconoscimento del genitore adottivo/affidatario; - Codice Fiscale del minore; - Stato di famiglia (anche autocertificazione); - Documentazione rilasciata dall'autorità competente attestante

	<p>l'affido o l'adozione.</p> <p>Durata: a tempo indeterminato per l'adozione o per la durata dell'affido (decorre dalla data di ingresso in Italia)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Minori non accompagnati 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice fiscale; - permesso di soggiorno, con diritto all'iscrizione anche nelle more del primo rilascio. <p>Durata: iscrizione annuale con possibilità di rinnovo</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Minori soggiornanti per recupero psicofisico 	<ul style="list-style-type: none"> - Documento riconoscimento; - Codice Fiscale del minore; - Autocertificazione stato di famiglia; - Documentazione rilasciata da autorità competenti attestante affido temporaneo nell'ambito di Programmi solidaristici di accoglienza; - Residenza (autocertificazione del tutore) o dichiarazione di effettiva dimora. <p>Durata: temporanea, per la durata dell'affido</p>

Iscrizione volontaria per cittadini in possesso di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi:

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata iscrizione
<ul style="list-style-type: none"> • residenza elettiva • motivi religiosi • stranieri che partecipano a programmi di volontariato • familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008 • dipendenti di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al SSR • altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento ai casi di iscrizione al SSR in via obbligatoria 	<ul style="list-style-type: none"> - documento di riconoscimento - permesso di soggiorno; - autocertificazione reddito; - attestazione del versamento contributo volontario; - scheda statistica di cui al D.M. 8.10.1986. <p>Durata: l'iscrizione ha durata per l'anno solare, indipendentemente dal giorno di iscrizione, poiché non frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Motivi di studio • Collocati alla pari <p>NB. Si precisa che coloro che soggiornano in Italia per motivi di studio e collocati alla pari hanno titolo all'iscrizione volontaria anche se presenti nel territorio per un periodo inferiore a tre mesi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - documento di riconoscimento - permesso di soggiorno o <u>dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori a 3 mesi</u> o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del permesso di soggiorno; - autocertificazione reddito (ad eccezione per i collocati alla pari); - attestazione del versamento contributo volontario; - scheda statistica di cui al D.M. 8.10.1986; <p>Durata: l'iscrizione ha durata per l'anno solare, indipendentemente dal giorno di iscrizione, poiché non frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.</p>
<p>Per la quota di iscrizione fare riferimento al D.M. 08.10.1986: l'iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo forfettario annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all'estero nell'anno precedente a quello di iscrizione, che fissa la percentuale contributiva nella misura del 7,50% del reddito complessivo fino a euro 20.658,27 annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di euro 51.645,68 è dovuto un contributo nella misura del 4%.</p>	

L'ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all'importo di euro 387,34. Il contributo versato è valido anche per i familiari a carico.
 Per gli STUDENTI privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani l'importo è di euro 149,77.
 Per coloro che sono COLLOCATI ALLA PARI L'IMPORTO è di euro 219,49.
 Le iscrizioni per studenti e collocati alla pari non sono valide per eventuali familiari a carico.

Cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno

<p>Straniero temporaneamente presente (STP) e non in regola con le norme di soggiorno</p>	<p>Documentazione richiesta dalla ASL per l'attribuzione del codice STP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita e nazionalità) e qualora non fosse possibile esibire un documento di identità o altro documento ad esso equiparato, è sufficiente la registrazione delle generalità fornite dall'assistito; - dichiarazione di indigenza. <p>Durata: semestrale, con possibilità di rinnovo.</p>
<p>Il tesserino STP viene rilasciato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aziende Sanitarie Locali • Aziende Ospedaliere • Policlinici Universitari • IRCCS 	<p>Utilizzo del tesserino STP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il codice STP è valido su tutto il territorio nazionale; - prescrizione su ricettario regionale delle prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche) con possibilità di rivolgersi a un Medico di Medicina Generale; - prescrizione di farmaci erogabili a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani da parte delle farmacie convenzionate. <p>Partecipazione alla spesa sanitaria: Al cittadino straniero, in possesso del codice STP a fronte della sottoscrizione della dichiarazione di indigenza viene attribuito il codice X01 che indica l'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria.</p>